

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6547 del 23/12/2021
Oggetto	PRATICA FC21T0072. CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON CAVIDOTTO SCATOLARE SUL TORRENTE RABBI IN LOCALITA' FONTANALDA DEL COMUNE DI PREMILCUORE RICHIEDENTE: COMUNE DI PREMILCUORE USO: ATTRAVERSAMENTO CON CAVIDOTTO SCATOLARE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6760 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON CAVIDOTTO SCATOLARE SUL TORRENTE RABBI IN LOCALITA' FONTANALDA DEL COMUNE DI PREMILCUORE
RICHIEDENTE: COMUNE DI PREMILCUORE
USO: ATTRAVERSAMENTO CON CAVIDOTTO SCATOLARE
PRATICA FC21T0072

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta 18/10/2021 protocollo PG/2021/160210 il Comune di Premilcuore (C.F. 80002530402), con sede in Piazza dei Caduti n. 14, come successivamente integrata in data 26/10/2021 con Nota acquisita al PG/2021/164859 ha chiesto la concessione **FC21T0072** per regolarizzare l'attraversamento del Torrente Rabbi mediante cavidotto scatolare in c.a., esecuzione lavori di rimozione passerella lignea posta sopra scatolare e inserimento di lamiera corten su struttura esistente, in loc. Fontanalda del comune di Premilcuore (Fc), a protezione della linea acquedottistica in gestione ad HERA S.P.A. e di cui alla pratica FC21T0073. Tale scatolare è ubicato al Foglio 31 Fronte Mapp. 106-521-522 e Foglio 32 Fronte Mapp. 209-211 del Comune Premilcuore (FC) ;

PRECISATO che:

- come si evince dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, in corrispondenza della linea acquedottistica rivestita dallo scatolare in cemento era presente una struttura lignea in avanzato stato di degrado. Per limitare la pericolosità dell'area e apportare miglioramento estetico e paesaggistico, si è optato per lo smontaggio di suddetta passerella. Per poter garantire continuità con le finiture previste per la passerella in località Capoluogo (vedasi concessione FCPPT0687), in considerazione del fatto che la rimozione della passerella lignea mette in mostra lo scatolare in cemento armato sottostante, che si deve mantenere a protezione della linea acquedottistica (vedasi Pratica FC21T0073) i fianchi e la sommità del cassone in cemento armato sono rivestiti con lastre in corten prive di traforazioni;
- la passerella che verrà rimossa e lo scatolare da sistemare risalgono al 1992 come dichiarato nell'istanza (l'ho trovato specificato nel NOI dello Fc21T0073 quindi secondo me va bene) pertanto essendo antecedente al 2001, ai sensi di quanto disposto al comma 10 art. 3 della L.R. 4/2007 non si procede alla comminazione di sanzione amministrativa;
- i lavori di rimozione della passerella e di rivestimento dello scatolare esistente in c.a., il Comune di Premilcuore ha delegato la società Romagna Acque Società delle Fonti SpA (P.IVA 00337870406) per la loro esecuzione;

DATO ATTO:

1. che la domanda non è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.317 del 17/11/2021 e che nei 10 giorni successivi non sono pervenute opposizioni, osservazioni o domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4045 del 12/11/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PG/2021/176707 del 17/11/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/197103 del 22/12/2021;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/10/2021 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta di variante, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico sunnominato rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi approvare la concessione con regolarizzazione con durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2039 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Comune di Premilcuore (C.F. 80002530402), con sede in Piazza dei Caduti n. 14 - Premilcuore (FC) la concessione **FC21T0072** per la regolarizzare dell'attraversamento del Torrente Rabbi mediante cavidotto scatolare in c.a., esecuzione lavori di rimozione passerella lignea posta sopra scatolare e inserimento di lamiera corten su struttura esistente, in loc. Fontanalda del comune di Premilcuore (Fc), a protezione della linea acquedottistica in gestione ad HERA S.P.A. e di cui alla pratica FC21T0073. Tale scatolare è ubicato al Foglio 31 Fronte Mapp. 106-521-522 e Foglio 32 Fronte Mapp. 209-211 del Comune Premilcuore (FC) ;
2. di rilasciare la variante alla concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2039;
3. di stabilire in 24 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento la durata della realizzazione dei lavori;

4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale 4045 del 12/11/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare atto che i lavori di rimozione della passerella e di rivestimento dello scatolare esistente in c.a., il Comune di Premilcuore ha delegato la società Romagna Acque Società delle Fonti SpA (P.IVA 00337870406) per la loro esecuzione;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di trasmettere al concessionario "Comune di Premilcuore" ed al soggetto responsabile dei lavori "Romagna Acque Società delle Fonti spa" copia del presente provvedimento con notifica digitale agli indirizzi pec. comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it e mail@pec.romagnacque.it tale copia dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **FC21T0072** a favore del Comune di Premilcuore (C.F. 80002530402), con sede in Piazza dei Caduti n. 14 - Premilcuore (FC);

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la concessione con regolarizzazione dell'attraversamento del Torrente Rabbi mediante cavidotto scatolare in c.a., esecuzione lavori di rimozione passerella lignea posta sopra scatolare ed inserimento di lamiera corten su struttura esistente, in loc. Fontanalda del comune di Premilcuore (Fc), a protezione della linea acquedottista in gestione ad HERA S.P.A. di cui alla pratica FC21T0073. Tale scatolare è ubicato al Foglio 31 Fronte Mapp. 106-521-522 e Foglio 32 Fronte Mapp. 209-211 del Comune Premilcuore (FC).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 19 anni, ovvero fino al 31/12/2039.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 4045 del 12/11/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis ...di condizionarlo alle seguenti prescrizioni:

- 1) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da AR-PAE per l'occupazione;*
- 2) ***di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
- 3) *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concesso. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità*

idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

- 4) Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dell'attraversamento, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione dell'attraversamento, la Ditta concessionaria è tenuta a dare Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;
- 5) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevarsi errate;
- 6) Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);
- 7) Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente l'attraversamento nella sua interezza, la sezione idraulica del corso d'acqua sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. L'area a monte e a valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 10 metri, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque.
- 8) Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione dell'attraversamento, la sua ispezione dopo ogni piena e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;
- 9) I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
- 10) Resta facoltà di questa Agenzia prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;
- 11) Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.

12) CONDIZIONI GENERALI

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private, non di proprietà del richiedente, eventualmente necessarie per la realizzazione del ponte (area di cantiere, stoccaggio materiali..) dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
- *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nell'area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
- *IL Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;*
- *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;*
- *Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per la struttura esistente su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio. Nell'eventuale necessità di demolizione o modifica dell'opera esistente, il Concessionario, previo accordo con Arpa e ARSPPC (per le modalità di esecuzione dei lavori e per la preliminare autorizzazione idraulica), dovrà garantire la continuità del deflusso idraulico del corso d'acqua; Omissis".*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.